



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |          |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LUGLIO      | GIUSEPPE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BONAVOLONTA | LUIGI    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONTALBANO  | PAOLO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello r  
spedito il 23/07/2010
- avverso la sentenza n° 114/07/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

MI

difeso da:

- SANCES MATTEO  
C/O STUDIO LEGALE  
VIA BOCCACCIO, 2/B 20090 CESANO BOSCONI MI

terzi chiamati in causa:

EQUITALIA ESATRI S.P.A  
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO MI

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007/0  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007/0  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

01/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

170/30/10

PRONUNCIATA IL:

01 DIC. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 DIC. 2010

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Messalina MARASCHI

*Messalina Maraschi*



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2007/  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2008/  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2008/  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2008/  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068/2008/  
ISCR.IPOTECARIA n° P.I. N. f DEL 23.06.2009

IVA+IRPEF+IRAP 2005  
ADDIZ. COMUNALE 2004  
ADDIZ. REGIONALE 2004

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

01/12/2010

ore 09:30

..... proponeva ricorso avverso avviso di iscrizione ipoteca emesso da Equitalia Esatri S.p.A. chiedendone l'annullamento sia perché la sua spedizione a mezzo posta risulta essere stata effettuata da soggetto in identificabile, sia perché il predetto atto è privo di motivazione e di indicazione del responsabile del procedimento, sia, infine, perché le cartelle non risultano essere state notificate come non risulta essere stato notificato l'intimazione di pagamento.

Controdeduceva l'Ufficio asserendo la propria carenza di legittimazione passiva.

Controdeduceva anche Equitalia Esatri S.p.A. eccependo il difetto di giurisdizione in quanto non tutte le cartelle di pagamento sono relative a tributi, l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento e l'infondatezza delle richieste di controparte in quanto infondate.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto contro Equitalia Esatri S.p.A. dichiarando inammissibile quello proposto nei confronti dell'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate.

Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata, riproponendo gli stessi motivi addotti in primo grado, rimarcando la mancata notifica delle cartelle portanti i numeri 06820062.....0 e 06820060.....70 mentre per la cartella n. 06820036..... evidenzia la difformità della data di notifica: 22.2.2008 rispetto a quella indicata nell'avviso di iscrizione ipotecaria; 23.1.2008.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, chiedendo la sospensione degli atti sussistendo il pericolo dell'esecuzione forzata non potendo il contribuente pagare l'importo di € 44.548,37 e il fumus boni iuris.

Controdeduce Equitalia Esatri S.p.A. confutando le argomentazioni di controparte ed asserendo che l'avviso impugnato si fonda non sulle cartelle contestate dal contribuente bensì sulle seguenti quattro cartelle: n. 0682007(.....), n. 0682007(.....) n. 0682008..... e n. 0682008(.....), cartelle queste tutte esecutive in quanto mai impuginate dal contribuente.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce anche l'Ufficio che ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'appello. Conclude per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello del contribuente in quanto l'atto impugnato si basa su quattro cartelle per complessivi € 44.548,37 portanti i numeri 06820062....., 0682006(.....), 0682007(.....) e 0682008(.....) che dagli atti prodotti non risultano tutte notificate. Infatti in merito alle prime due cartelle Equitalia Esatri S.p.A. non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.

Siccome la mancata notifica delle predette cartelle fa venir meno la loro esecutività, l'avviso di iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato. Ciò nonostante l'istanza di sospensione non può essere accolta in quanto espressamente esclusa, in grado di appello dalla normativa vigente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e C.P. come per legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di iscrizione ipotecaria.


9

R

Condanna Equitalia Esatri S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e C.P. come per legge.  
Respinge, inoltre, l'istanza di sospensione.

Ccsi deciso in Milano add' 1.12.2010

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

